



Il Presidente

omissis

Fascicolo n. 4195/2022

Oggetto: Delibera giuntale comune di xxxx n. 98 dell'8.07.2021 - "Presenza d'atto ed approvazione dell'istanza presentata dalla società xxxx ed allegata proposta progettuale relativa ad interventi di interesse pubblico "Cis Sisma"; Delibera giuntale comune di xxxx n. 51 dell'8.07.2021 - "Contratto istituzionale di sviluppo delle aree del centro Italia - approvazione progettuale adesione partnership pubblico privata: programma di riqualificazione della ricettività. Delega delle funzioni al Comune di xxxx" - Comunicazione di chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Vigilanza.

Con esposto acquisito in data 02.05.2022 al protocollo n. 33042 dell'Autorità, indirizzato anche al Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post- sisma 2016, sono state contestate le delibere in oggetto n. 98/2021 e n. 51/2021 con cui i Comuni di xxxx hanno approvato la proposta di finanza di progetto avanzata dalla società xxxx, e relativa al *Contratto istituzionale di sviluppo CIS-Aree Sisma* di cui all'art. 1, commi 191-193 della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, sul presupposto che tali opere costituiscano *"un'organica estensione della partnership pubblico-privata di cui la società xxxx è già concessionaria"*.

La società xxxx è, infatti, l'attuale concessionaria della gestione degli impianti di risalita comunali in località xxxx fino al 30.04.2029, a seguito di procedura di gara esperita nel 2005 e successiva stipula con il Comune di xxxx della convenzione rep. n. 2772 del 10.11.2005, come da ultimo integrata con la convenzione rep. n. 3183 stipulata in data 04.03.2020.

In particolare, gli esponenti hanno segnalato il possibile affidamento in via diretta, al concessionario xxxx, delle nuove opere da realizzare, di elevato importo, alcune delle quali non di pubblica utilità, e in forza di una previsione (art. 12, Allegato D) della richiamata Convenzione rep. n. 2772/2005 che abiliterebbe la società concessionaria a richiedere finanziamenti per la realizzazione di nuove opere coerenti con l'interesse primario di valorizzazione del comprensorio montano di xxxx.

Con nota prot. ANAC n. 46040 del 14.06.2022 sono state richieste informazioni ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento di Vigilanza del 04.07.2018 ai Comuni di xxxx in merito alle criticità segnalate, al fine di valutare la sussistenza di margini di intervento dell'Autorità.

A seguito dell'invio di una nota di sollecito prot. ANAC n. 59506 del 20.07.2022, sono pervenuti i riscontri del Comune di xxxx in data 22.07.2022 (prot. ANAC n. 60360) e del Comune di xxxx in data 01.08.2022 (prot. ANAC n. 63001), in data 09.08.2022 (prot. ANAC n. 65525) e in data 05.10.2022 (prot. ANAC n. 78875).

In data 12.10.2022 si è svolta l'audizione richiesta dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post- sisma 2016 e dalla SUAM delle Regione xxxx al fine di fornire un quadro esaustivo degli interventi relativi ai progetti CIS



Aree SISMA e PNC Sisma, e, in particolare, delle problematiche sottese a quest'ultimo intervento, e di valutare nuovamente la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di una vigilanza collaborativa per quanto concerne l'intervento PNC Sisma, considerato che la precedente richiesta di attivazione di un protocollo di vigilanza avanzata dal Commissario, e relativa ai due interventi CIS Sisma e PNC SISMA, era stata rigettata dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 27.07.2022.

In riscontro a quanto richiesto in sede di audizione, in data 25.10.2022 il Comune di xxxx ha trasmesso una memoria integrativa (prot. ANAC n. 84841) al fine di chiarire i vari aspetti inerenti ai due progetti PNC e CIS Aree Sisma e di formalizzare la richiesta di attivazione della vigilanza collaborativa per quanto riguarda l'intervento a valere sui fondi PNC. Analoga richiesta è pervenuta dalla SUAM della Regione Xxxx con nota prot. ANAC n. 89408 del 3.11.2022.

Con riferimento alle vicende in questione si richiama quanto segue.

Deve preliminarmente precisarsi che la segnalazione in esame ha ad oggetto le suindicate delibere n. 98/2021 e n. 51/2021 di approvazione delle proposte progettuali presentate dalla società xxxx, relative a interventi da finanziare con il **Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)** previsto dall'art. 1, commi 191-193 della citata Legge di bilancio 2021 per la ripresa e lo sviluppo dei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016.

In particolare, si contesta la possibilità che la realizzazione delle opere oggetto dei predetti interventi venga affidata in via diretta dai Comuni di xxxx alla società xxxx, già affidataria di una concessione di costruzione e gestione degli impianti di risalita in località xxxx a far data dal 2005 e sino al 30.04.2029, giusta convenzione rep. n. 2772/2005, successive delibere di proroga n. 21/2017 e n. 95/2018 e convenzione integrativa rep. n. 3183/2020.

Con riferimento alle criticità connesse alla delibera n. 51/2021 si rappresenta che il Comune di xxxx, con la citata delibera, ha approvato la proposta progettuale della società xxxx *"finalizzata all'istituzione di una partnership pubblico-privata"* per la realizzazione di un programma innovativo di riqualificazione dei casali e rifugi, del borgo di xxxx con annessa area campeggio e della Gola dell'Infernaccio, per un importo complessivo stimato pari a € 12.000.000.

Nell'esposto in esame si segnala, inoltre, che per l'attuazione del programma di riqualificazione del borgo di xxxx il Comune di xxxx avrebbe apposto un vincolo di espoglio su quasi tutta la frazione di xxxx per consentire la realizzazione di attività di tipo commerciale (camping, albergo, ristoranti, aree di sosta a pagamento e glamping) a vantaggio del partner privato che ne dovrebbe assumere la gestione, in contrasto con gli obiettivi del PNRR e del CIS Sisma e quelli del D.L. n. 189/2016.

Dalla documentazione acquisita in corso di istruttoria e dal riscontro prot. ANAC n. 60360/2022 del Comune di xxxx è emerso che i profili di criticità censurati sono stati risolti e non si ritengono, pertanto, più sussistenti.

In merito alla contestata possibilità di affidare in via diretta la realizzazione delle opere oggetto della proposta progettuale della xxxx, si rileva infatti che, con delibera giuntale n. 39 del 14.04.2022, il Comune di xxxx ha deciso di non avvalersi, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa prevista dalla legge, della partnership pubblico-privata per l'attuazione del programma di riqualificazione in esame.



Nel riscontro prot. ANAC n. 60360/2022 il Comune ha, inoltre, garantito il ricorso alle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 31, comma 8, del Codice dei Contratti pubblici.

Con riferimento invece alla criticità relativa al progetto di riqualificazione del Borgo di xxxx, si evidenzia che, con deliberazione consiliare n. 10 del 05.03.2022, il Comune di xxxx ha revocato, per autotutela decisoria, la precedente delibera n. 41/2021 di approvazione del progetto di livello definitivo per la realizzazione di *"Interventi di riqualificazione del borgo di xxxx e sviluppo dell'offerta ricettiva e turistica"*, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera finalizzata all'apposizione di un vincolo di esproprio, stante il mancato finanziamento dell'intervento in esame, inserito tra gli interventi di riserva di cui all'all. 2 dell'ordinanza commissariale n. 8 del 30.12.2021.

Con riferimento alle criticità connesse alla delibera giunta n. 98/2021, si osserva che, con la predetta delibera, il Comune di xxxx ha approvato la proposta progettuale predisposta dalla società xxxx, concernente la creazione di un *"Sistema integrato per lo sviluppo dell'entroterra"* comprendente il predetto Comune (in veste di capofila), il Comune di xxxx e il Comune di xxxx, sul presupposto che gli interventi previsti, definiti di pubblico interesse, si prefigurino come *"organica estensione della partnership pubblico-privata di cui la predetta società è già concessionaria"*, in forza della previsione contrattuale di cui all'art. 12, All. D, della Convenzione rep n. 2772/2005, secondo cui *"[l']aggiudicatario della gestione, nella sua qualità di concessionario, ha la facoltà di richiedere in prima persona, in accordo con l'Amministrazione comunale, finanziamenti per la realizzazione di nuove opere e per le revisioni previste dalla legge"*.

Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo post sisma 2016 n. 122 del 31.12.2021 è stato approvato l'elenco degli interventi CIS-Aree Sisma, in cui il Comune di xxxx risulta inserito, con codifica xxxx per lo stralcio funzionale della suddetta proposta progettuale, per l'importo di € xxxx di contributo pubblico, al quale si sarebbe aggiunto l'apporto di capitale privato nell'ipotesi di concreta attuabilità della partnership pubblico-privata.

Ciò premesso, si rappresenta che le criticità segnalate nell'esposto in esame concernono sostanzialmente il possibile affidamento in via diretta delle nuove opere da realizzare al concessionario xxxx, la previsione di una finanza di progetto con contributo pubblico superiore all'80 % (in contrasto con il limite del 49% fissato dall'art. 180, comma 6, del Codice per le iniziative di PPP), la natura delle opere che si intendono realizzare (alcune delle quali non rientrano nella categoria di opere pubbliche o di pubblica utilità), la mancata disponibilità delle aree (in parte di proprietà di soggetti privati) nonché, infine, carenze degli elaborati progettuali contenuti nella proposta predisposta dalla società concessionaria.

A tal proposito, si rileva preliminarmente che, nella contestata delibera, il Comune di xxxx ha erroneamente configurato gli interventi previsti nella proposta progettuale della xxxx, come *"organica estensione della partnership pubblico-privata di cui la predetta società è già concessionaria"* sulla base della clausola contrattuale di cui all'art. 12, All. D, della convenzione rep. n. 2772/2005.

Le richiamata disposizione, infatti, legittimerebbe il concessionario a richiedere **in prima persona**, in accordo con l'Amministrazione comunale, finanziamenti per la realizzazione delle nuove opere.

Nella fattispecie in esame, invece, il soggetto proponente e beneficiario dei relativi finanziamenti è il Comune di xxxx.



Ciò posto, si rileva sin da subito che i profili di criticità segnalati appaiono allo stato superati alla luce dei chiarimenti forniti dal comune di xxxx alla richiesta di informazioni prot ANAC n. 46040/2022, delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 12.10.2022, nonché delle precisazioni contenute nella memoria integrativa prot. ANAC n. 84841/2022.

Il Comune di xxxx ha, infatti, precisato – anche, da ultimo, nella memoria integrativa del 25.10.2022 - che *“per gli interventi a valere sui fondi CIS Sisma saranno seguite le medesime modalità adottate per il PNC Sisma, con valutazione delle opere per cui procedere ad evidenza pubblica con appalto integrato e delle lavorazioni affidabili con ulteriore modalità di evidenza pubblica”*, chiarendo, altresì, che *“le aree su cui realizzare le opere, che ad oggi non sono di proprietà del Comune, saranno acquisite in disponibilità mediante cessione bonaria o con procedura espropriativa, ovvero con costituzione di un diritto di superficie, con procedure ex art 11 legge 241/90, prima della canteribilità dell'intervento e prima dell'avvio della fase di scelta del contraente”*.

Per quanto concerne il rinvio del Comune alle *“medesime modalità”* adottate per il PNC Sisma, si fa presente che nell'ambito della scheda progettuale originaria *“Sistema Integrato per lo sviluppo dell'Entrotterra”* è stato individuato uno stralcio funzionale riguardante il Comune di Xxxx, proposto per la partecipazione al bando relativo al Fondo Complementare al PNRR Sismi 2009-2016 (c.d. PNC), di cui alla Sub.misura A3.3, risultando l'Ente tra i soggetti ammissibili a finanziamento per l'importo di € xxxxx e prevedendo, anche in tal caso, un ulteriore apporto di capitale privato, sempre nell'ipotesi dell'attuabilità di una partnership pubblico-privata. L'attuazione di tale intervento è stata disposta con ordinanza commissariale n. 9 del 30.12.2021.

Come esplicitato nella citata memoria integrativa, per gli interventi a valere sui fondi PNC, il Comune di xxxx ha ritenuto impraticabile il ricorso al partenariato pubblico-privato attraverso la Convenzione in essere e, di conseguenza, ha optato per l'attuazione dell'intervento con il solo apporto pubblico di capitale concesso dall'ordinanza commissariale n. 9/2021. Dai riscontri pervenuti risulta, inoltre, che il Comune di xxxx ha approvato con delibera giuntale n. 99/2022 il progetto definitivo fornito a titolo gratuito dalla società concessionaria (rimodulato con delibera giuntale n. 151 del 15.09.2022 al fine di stralciare un intervento insistente su area pubblica), che verrà posto a base di gara dalla Stazione Unica Appaltante della Regione xxxx (SUAM) delegata a procedere mediante appalto integrato all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica.

A tal proposito, si evidenzia che sarà preciso onere della stazione appaltante verificare che i partecipanti alla gara non incorrano nel divieto di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, ponendo l'operatore economico potenzialmente attinto dall'incompatibilità nelle condizioni di dimostrare che l'espletamento dell'incarico di progettazione non ha consentito di acquisire un indebito vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti (*cf. delibera ANAC n. 225/2020*).

La citata disposizione (art. 24, comma 7) prevede, infatti, che *“[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione [... Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”*.

Detta problematica, relativa all'approvazione del progetto definitivo predisposto dalla società concessionaria, non si pone per gli interventi relativi al CIS Aree Sisma, oggetto della segnalazione in esame, in quanto il Comune di xxxx non ha



ancora attuato alcuna procedura né per quanto riguarda la progettazione, né per quanto concerne le modalità di affidamento dei relativi interventi.

In base a quanto precede, e con riferimento ai profili di criticità relativi alla delibera n. 98/2021, si rileva che il Comune di xxxx ha espressamente rinunciato al ricorso al PPP tramite estensione dell'attuale concessione in essere con la xxxx, garantendo l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica nonché l'acquisizione in disponibilità delle aree interessate dagli interventi.

Con riferimento al profilo di criticità relativo a presunte carenze degli elaborati nella proposta progettuale della xxxx, si fa presente che il Comune di xxxx ha presentato un'istanza di partecipazione mediante proposta progettuale, per la concorrenza all'ammissione ai fondi di cui al CIS Sisma, secondo gli schemi e gli elaborati previsti dal *format* del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale.

Alla luce di quanto esposto, non si ritengono allo stato più sussistenti i profili di criticità censurati, con conseguente **archiviazione della segnalazione in esame ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del Regolamento di Vigilanza del 04.07.2018.**

Tuttavia, **dall'esame della Convenzione integrativa rep. n. 3183/2020 acquisita in corso di istruttoria** sono emerse **ulteriori criticità** nelle proroghe contrattuali della concessione rep. n. 2772/2005 disposte con le delibere n. 21 del 23.03.2017 e n. 95 del 17.05.2018, nonché nell'affidamento della concessione rep. n. 3183, che giustificano **la presente nota di definizione semplificata adottata ai sensi dell'art. 21 del richiamato Regolamento di Vigilanza del 04.07.2018.**

Risulta, infatti, che, a seguito di gara a licitazione privata svolta ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 109/94, il Comune di xxxx affidava alla società aggiudicataria xxxx, con convenzione rep. n. 2772 del 10.11.2005, la concessione di costruzione e gestione della seggiovia biposto xxxx nonché la realizzazione di opere a questa direttamente collegate, per un periodo di dieci stagioni invernali, con scadenza fissata al **30.04.2016** (cfr. art. 6 Convenzione rep. 2772/2005) e poi modificata al **30.04.2017** con delibera giunta n. 43 del 14.04.2016, considerato che la gestione degli impianti di risalita era, di fatto, iniziata con la stagione invernale 2007/2008.

La concessione in esame si presenta come un contratto di gestione misto servizi-lavori con un prezzo complessivo stimato dei lavori pari a € xxxx (di cui € xxxx corrisposti dal Concedente a titolo di integrazione del prezzo), in cui si prevede un canone stagionale di gestione in favore del Concedente di € xxxx e una tariffa per la gestione degli impianti sciistici in favore del concessionario di € xxxx (cfr. artt 4 e 22 All. D, art. 1, Convenzione re. n. 2772)

A causa degli eventi sismici del 2016 e 2017, stante il perdurare della situazione emergenziale, con deliberazioni giuntali n. 21 del **23.03.2017** e n. 95 del **17.05.2018**, il Comune di xxxx stabiliva di prorogare gli effetti della Convenzione rep. n. 2772/2005, rispettivamente sino al **30.04.2018** e al **30.04.2019**, preso atto "*dell'oggettiva impossibilità di adottare le necessarie determinazioni conseguenti alla scadenza del rapporto concessorio*" e al fine di garantire la continuità del servizio di gestione degli impianti sciistici.

In data **04.03.2020** il Comune di xxxx ha stipulato con la xxxx la convenzione integrativa rep. n. 3183, con cui è stato modificato il termine di cui all'art. 6 della Convenzione rep. n. 2772/2005, posticipando la scadenza del periodo di gestione



degli impianti sciistici al **30.04.2029** (cfr. art. 2, *Convenzione*), per il verificarsi di alcune criticità, inerenti la gestione del compendio dei beni di proprietà comunale, intervenute nel corso del rapporto concessorio di cui alla convenzione rep. n. 2772/2005, che avrebbero inciso sul Piano Economico Finanziario (cfr. pag. 3 *Convenzione rep. n. 3183*).

Ciò premesso, si rileva sin da subito che le proroghe contrattuali disposte dal Comune di xxxx in favore della concessionaria xxxx, con le delibere suindicate n. 21/2017 e n. 95/2018, sono state adottate in assenza dei presupposti di legge e, quindi, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Si fa presente, tra l'altro, che la seconda proroga del **17.05.2018** è intervenuta ad affidamento già scaduto (30.04.2018) e, quindi, si sostanzia in un affidamento diretto senza gara illegittimo, in quanto presuntivamente sopra-soglia tenuto conto del valore della concessione iniziale, determinato avuto riguardo all'importo dei lavori (€ xxxx), alla tariffa prevista in favore del concessionario (€ xxxx) e alla durata della concessione (10 stagioni sciistiche).

Si evidenzia, infatti, che, in ordine alla possibilità di apportare modifiche alla durata del rapporto concessorio, l'art. 168 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che *"la durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa"*.

Inoltre, l'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del Codice dei Contratti pubblici dispone che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, *"non possono prevedere la proroga della durata della concessione"*.

È chiaro, quindi, in relazione al rapporto concessorio, il **disfavore della disciplina di settore per l'eventuale proroga**, la quale deve configurarsi come ipotesi del tutto eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio.

Quanto sopra è stato sottolineato anche dall'Autorità (*ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015*), la quale ha più volte evidenziato il carattere di eccezionalità e di temporaneità della proroga tecnica, strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'Autorità ha quindi individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (*ex multis, deliberazioni Anac n. 7/2011; 263/2018, n. 384/2018, n. 536/2020, n. 147/2021, n. 175/2021, n. 576/2021, n. 591/2021; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, sez. V, n. 2882/2009 e n. 2151/2011*).

Più in dettaglio, con la recente delibera n. 576 del 28 luglio 2021, l'Autorità ha delineato i confini applicativi dell'istituto, circoscrivendo la legittimità della proroga soltanto in presenza dei seguenti presupposti:

-la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle



more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);

-la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);

-la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);

- l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018).

- l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

Dunque nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge n. 62/2005, in quanto tali istituti si traducono in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 (Delibere Anac n. 304/2020 e n. 576/2021).

A fronte del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è dunque una residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica, al fine di consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, nel rispetto degli stringenti limiti sopra evidenziati posti a tutela della concorrenza e della parità di trattamento.

Alla luce del suesposto quadro normativo e giurisprudenziale, appare del tutto evidente che le proroghe contrattuali della concessione in esame sono state disposte dal Comune di xxxx in assenza delle condizioni legittimanti il ricorso a tale istituto.

Si rileva, infatti, che, sebbene **la delibera n. 21/2017** sia stata adottata dalla stazione appaltante stante il perdurare della situazione emergenziale derivante dai gravissimi eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia nel 2016 e nel 2017 (e che ha portato alla proroga dello stato di emergenza deliberato il 25.08.2016 sino al 28.02.2018), la proroga contrattuale non risulta legittima, tenuto conto delle prestazioni oggetto della concessione, della mancata previsione di un'opzione di proroga nella convenzione rep. n. 2772/2005, nonché della mancata attivazione di una procedura di gara al momento della proroga.

Si rileva, infatti, che, a fronte di una conclamata situazione emergenziale – nel caso in esame, causata dagli eventi sismici del 2016 e 2016 - la possibilità di operare in deroga alle procedure ordinarie previste dal Codice dei Contratti pubblici, disponendo un'eventuale proroga dei contratti in essere, deve comunque essere valutata dalla stazione appaltante tenuto conto delle prestazioni che si ritiene necessario garantire e dell'urgenza di provvedere.

Nel caso in esame, l'oggetto della concessione concerne la gestione degli impianti sciistici in località xxxx per cui non si ravvisano le ragioni di urgenza che legittimerebbero un'eventuale proroga dei contratti in essere nel periodo emergenziale.



Analoghe considerazioni con riferimento alla successiva **delibera di proroga n. 95 del 17.05.2018**, che tra l'altro – come anticipato - essendo stata adottata a rapporto concessorio già scaduto (30.04.2018) si configura come un affidamento diretto senza gara illegittimo, trattandosi di concessione sopra soglia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per cui la stazione appaltante avrebbe dovuto esperire le ordinarie procedure di evidenza pubblica.

Per quanto concerne la **convenzione integrativa rep. n.3183/2020**, con cui si prevede un prolungamento della durata del rapporto concessorio rep. n. 2772/2005 sino al **30.04.2029** come intervento riequilibratore del PEF, si rileva che detta convenzione si configura parimenti alla stregua di un affidamento sopra soglia diretto - e in quanto tale illegittimo - essendo stata stipulata successivamente alla scadenza del periodo di durata della concessione rep. n. 2772/2005 e, tra l'altro, a sanatoria di un servizio già in parte erogato, con efficacia retroattiva.

Nella citata convenzione rep. n. 3183 si prevede, infatti, un prolungamento dei termini di concessione previsti nella convenzione rep. n. 2772/2005 "*per 10 stagioni sciistiche, decorrenti dalla stagione 2019/2020*", stagione che risultava già in corso alla data di stipula della Convenzione. Pertanto, **da quanto emerge dalla convenzione integrativa rep. n. 3183/2020**, nel periodo 30.04.2019/04.03.2020, le prestazioni sono state eseguite in presenza di una forma di proroga/rinnovo tacito, in mancanza di un provvedimento espresso, che è stato emanato solo successivamente.

L'attuale concessione in essere con la xxxx risulta, pertanto, illegittima in quanto affidata dal Comune di xxxx in via diretta, senza alcun confronto concorrenziale, in violazione del Codice dei Contratti pubblici e dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici.

Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza un operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore nelle proroghe contrattuali disposte con le delibere n. 21/2017 e n. 95/2018 e nell'affidamento diretto, senza gara, della concessione rep. n. 3183/2020, che, di fatto, hanno consentito alla xxxx di beneficiare di un prolungamento di circa 12 anni della durata iniziale della concessione rep. n. 2772/2005.

Tutto ciò rappresentato, non sussistendo dubbi interpretativi in merito alla criticità esaminata, l'Autorità dispone la chiusura del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, osservando quanto segue:

- il Comune di xxxx ha operato in modo non conforme alla disciplina normativa di settore nelle proroghe contrattuali disposte con le delibere n. 21/2017 e n. 95/2018 e nell'affidamento diretto, senza gara, della concessione rep. n. 3183/2020;
- si richiede alla stazione appaltante di comunicare le decisioni che intende assumere in merito all'accertata illegittimità dell'attuale rapporto concessorio in essere con la xxxx, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della presente nota di definizione;

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente